



# COMUNE DI SCARMAGNO

## PROVINCIA DI TORINO

\* \* \*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **QUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pr.	As.
1	<b>BOT SARTOR PIER LUIGI</b>	X	
2	<b>BESOLO VENERIA ELIO</b>	X	
3	<b>MEI CARLA IN MAGA</b>		X
4	<b>PERROT MARCO</b>		X
5	<b>BESOLO ALEX</b>	X	
6	<b>CARDONE GIANPIERO</b>	X	
7	<b>MERLO GIAN MICHELE</b>	X	
8	<b>FRANCESCONI SANDRO</b>	X	
9	<b>MANZATO CINZIA IN BONFATTI</b>	X	
10	<b>PUPPATO PAOLO</b>	X	
11	<b>GRASSINO ADRIANO</b>		X
12	<b>MIATTO PAOLO GIUSEPPE</b>	X	
13	<b>GAUDINO PIA</b>		X
	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Assenti giustificati: Mei, Perrot, Grassino, Gaudino.

Partecipa quale Segretario Comunale la Dr.ssa Nicoletta BLENCIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOT SARTOR PIER LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto, contenente i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 ;

SU relazione del Sindaco;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
  - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo

- della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
  - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  - l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
  - il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

PRESO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e s.m.i., può essere modificata dai comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

RITENUTO pertanto, poter esercitare la facoltà riconosciuta ai comuni dal predetto art. 13, c. 6, differenziando le aliquote in relazione alla stima di gettito presunto effettuata dal Comune, garantendo la salvaguardia dei necessari equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 in data odierna, ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- |                   |    |                      |
|-------------------|----|----------------------|
| - Presenti        | n. | 9                    |
| - Votanti         | n. | 7                    |
| - Astenuti        | n. | 2 (Puppato – Miatto) |
| - Voti favorevoli | n. | 7                    |

## D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012:

<b>CATEGORIE CATASTALI</b>	<b>ALIQUOTE (%)</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>0,5</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>0,7</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE</b> fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>0,3</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. A / Cat. B / Cat. C	<b>0,5</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. D	<b>0,7</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,2</b>

2) DI STABILIRE in € **200,00** la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) DI STABILIRE inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente p.to 2) è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00;

4) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni come sopra stabilite decorrono dal **1° gennaio 2012**;

5) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in della norma.

\* \* \*


Pareri FAVOREVOLI contenuti nella proposta di deliberazione in ordine:

- a) alla regolarità tecnica (Art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to FOGHINO Giovanni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Si attesta la registrazione dell'impegno di spesa al capitolo di bilancio indicato nella deliberazione (Art. 191, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00), con decorrenza dal **7 NOV. 2012**



IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE



**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 NOV. 2012**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

Li, **22 NOV. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE

